

**Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa
reso ai sensi dell'art. 409 c.p.c. e Art. 2 D.Lgs. n. 81/2015
CUP N.B19D15002060009 - C.I.G. N. Z7F1842D5D**

Il Presidente
Dott.ssa *Milvia Valori*

Premesso che con Decreto del Dirigente del Servizio Ambiente ed Agricoltura della Regione Marche n.762 dell'11/9/2015 è stato approvato il bando relativo alla Sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio" di cui alla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale Leader" a valere per il P.S.R. di cui alla Programmazione 2014-2020; atteso che con delibera del 23/11/2015 n.93 il CdA della Fermano Leader SCARL (in seguito detta Gal), avvalendosi della facoltà prevista nell'art.9 del bando succitato, ha stabilito di avvalersi, per l'espletamento delle attività di preparazione e di animazione in oggetto, delle risorse interne ossia della propria struttura amministrativa ed operativa utilizzata nel precedente periodo di Programmazione 2007-2013;

considerato che nell'ambito di detta struttura operativa figurava come Professionista, all'esito della procedura selettiva espletata mediante avviso pubblico, anche la Dott.ssa Silvia Valori con l'incarico di Istruttore Amministrativo con funzioni di animazione, è stato conferito dal Gal, con la suddetta delibera del CdA il presente incarico a valere per la fase preparatoria e di animazione de qua, come meglio descritto nel sottostante articolato e disciplinato dal presente contratto.

Quanto sopra premesso e considerato, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.

Milvia Valori

Il giorno 25 del mese di Novembre dell'anno 2015 in Monte Giberto,

TRA

la **FERMANO LEADER SCARL**, in persona del Presidente Dott.ssa Michela Borri nata a Fermo (FM) il 14/04/1980, domiciliata, per il presente atto, nella sede operativa della Società in Monte Giberto alla Via Arpili N. 17, P.IVA 01944950441 (in seguito denominata *Gal*);

E

la **Dott.ssa SILVIA VALORI**, nata a MONTEGIORGIO (AP) il 13/09/1963 e residente a FERMO (FM) in Via Liguria, n.5/C - Codice Fiscale VLRSLV63P53F520W (di seguito denominata *Collaboratrice*),

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto dell'incarico

Il Gal, nell'ambito delle attività preparatorie e di animazione di cui in premessa e della relativa domanda di aiuto (ID 16291) presentata dal Gal alla Regione Marche, conferisce alla Collaboratrice, la quale accetta, l'incarico di Collaborazione alla organizzazione ed attuazione della campagna informativa sul territorio, con espletamento in particolare delle seguenti attività:

- Inserimento della documentazione informativa sul sito internet del GAL www.Galfermano.it;
- Aggiornamento del database dei contatti da coinvolgere nell'attività informativa sul territorio;
- Predisposizione ed invio periodico di una Newsletter in formato elettronico contenente il resoconto della campagna informativa sul territorio, sia attraverso la descrizione di quanto emerso nel corso degli incontri, sia con l'inserimento di tabelle e di grafici che sinteticamente riportino l'esito degli incontri medesimi;
- Gestione dei social media del Gal (in particolare la pagina Facebook <https://it-it.facebook.com/Galfermano.leader>) per la condivisione pubblica di contenuti testuali, immagini, video e

audio concernenti le varie attività connesse al Sostegno Preparatorio;

- Collaborazione alla elaborazione dell'Analisi di Contesto del territorio GAL, a partire dalla attualizzazione del quadro analitico elaborato in occasione del PSL 2007-2013 e tenendo conto di eventuali studi analitici redatti in tempi recenti dallo stesso GAL Fermano o da altri soggetti che operano sul territorio;
- Partecipazione ad incontri e riunioni sul territorio durante le fasi di ascolto e condivisione programmatica, con la stesura di report di sintesi delle tematiche emerse;
- Inserimento della Domanda di Pagamento su SIAR delle attività di Sostegno Preparatorio del Gal e organizzazione della relativa documentazione cartacea da allegare.

La Collaboratrice svolgerà le attività di cui all'incarico personalmente con rapporto libero professionale, senza vincolo di subordinazione e di orario, in piena autonomia e sotto la propria responsabilità.

Art. 2 Durata del contratto

Il presente incarico ha decorrenza dal **25/11/2015** fino al **29/02/2016**; il termine potrà essere prorogato, a discrezione del CdA del Gal, qualora ciò si rendesse necessario al fine di portare ad utile compimento l'attività di cui alla Sottomisura 19.1.

Le parti convengono che tutti i prodotti realizzati, le banche dati e tutto quanto direttamente e indirettamente sarà prodotto nell'espletamento del presente incarico rimarranno di proprietà esclusiva del Gal.

Art. 3 Corrispettivo e modalità di pagamento

La Collaboratrice percepirà un compenso lordo onnicomprensivo pari ad **€ 9.352,00 (euro novemilatrecentocinquantadue/00)**.

La Collaboratrice svolgerà la propria attività conservando la propria autonomia nella esecuzione dell'incarico per quanto attiene i tempi e i modi, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, sia

Il Presidente
Dott.ssa Michela Boni

Felice Velosi

pure entro i limiti derivanti dal rispetto dei programmi di lavoro e dal necessario coordinamento con le esigenze dell'Ufficio.

L'eventuale ritardo nell'effettuazione del pagamento da parte del Gal, dovuto alla mancata disponibilità dei relativi importi di contributo pubblico, non comporterà alcun aggravio di Interessi a carico dello stesso.

Pertanto la Collaboratrice svolgerà le prestazioni richieste a suo esclusivo rischio.

Si dà atto che tale compenso:

a) è e sarà proporzionato alla quantità e alla qualità dell'attività eseguita;

b) tiene conto di compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto;

A tal fine, la Collaboratrice dichiara di trovarsi nella condizione di prestazioni rese da terzi non lavoratori dipendenti, e di non essere già iscritta ad altra forma obbligatoria di contribuzione previdenziale; dichiara pertanto che le prestazioni rese saranno inquadrare nell'ambito del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 47, 1° comma, lett. c-bis del DPR n. 917 del 22.12.1986 e, pertanto, esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 5, co. 2 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.

Il premio assicurativo Inail e gli oneri previdenziali sono ripartiti nella misura di un terzo a carico della Collaboratrice e di due terzi a carico del Gal.

Si precisa che ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 l'attività oggetto del presente contratto presuppone l'utilizzo di autovettura. Saranno ammissibili rimborsi relativi a spese effettivamente sostenute per l'espletamento del presente incarico a condizione che le stesse siano preventivamente autorizzate dal Gal e siano comprovate da idonea documentazione.

Art. 4 Divieto di concorrenza

Viene pattuito che la Collaboratrice potrà svolgere la sua attività a favore di più committenti, fermo restando che la stessa non potrà svolgere attività in concorrenza con la committente né, in ogni caso, diffondere notizie attinenti ai programmi e alla organizzazione di esso, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell'attività del committente medesimo.

Art. 5 Sospensioni

La gravidanza, la malattia e l'infortunio della Collaboratrice non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. In caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il Gal può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni.

Art. 6 Comunicazione

La Collaboratrice si impegna a comunicare tempestivamente al committente l'eventuale raggiungimento del massimale contributivo di cui al comma 18 art. 2 L.335/1995 al fine di evitare al committente versamenti eccedenti il massimale.

Art. 7 Sicurezza e Igiene sul lavoro

Poiché la prestazione lavorativa si svolgerà prevalentemente nei luoghi di lavoro del Gal, si rendono applicabili le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 12 gennaio 2001.

Il Presidente
Dot.ssa Michela Borr

Francesca Veloni

Art. 8 Recesso

Il presente contratto può essere risolto da entrambe le parti mediante preavviso di trenta giorni, da formalizzare con atto scritto, con osservanza di quanto previsto dall'art. 2237 c.c.

Art.9 Inadempienze e risoluzione del Contratto

Il Gal si riserva di verificare, in ogni momento, la corrispondenza delle prestazioni rispetto a quanto pattuito ed alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.

Nel caso di inadempienze, di insufficienza e/o inefficienza del servizio offerto, il Gal intimerà alla Collaboratrice di adempiere quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali e delle direttive impartitele

Nel caso di mancato adeguamento, il Gal avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi di Legge, dandone comunicazione alla Collaboratrice mediante raccomandata A/R.

Art. 10 Clausola ex art. 3, comma 8, L. N. 136/2010

La Collaboratrice si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Art. 11 Risoluzione delle controversie e foro competente

Per la risoluzione di eventuali controversie che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, le parti escludono il ricorso ad arbitri e stabiliscono quale Foro competente in via esclusiva, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, quello di Fermo.

Art. 12 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni sul lavoro autonomo di cui agli artt. 2222 e segg. c.c..

Ogni modifica che le parti volessero apportare al presente contratto dovranno possedere a pena di nullità assoluta la forma scritta.

Art.13 Riservatezza

I dati personali acquisiti saranno trattati ai fini del corretto svolgimento del rapporto e saranno custoditi ai sensi del D.L.vo 196/03.

Il titolare dei dati personali e del relativo trattamento ai fini del presente contratto è il Presidente del Gal.

La Collaboratrice si assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.

Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del presente contratto.

Magliano di Tenna/Monte Giberto, li 25 Novembre 2015

LA COLLABORATRICE CO.CO.CO


Dott.ssa SILVIA VALORI



Si approvano espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 di cui al sovraesteso atto.


LA COLLABORATRICE CO.CO.CO

Dott.ssa SILVIA VALORI




IL PRESIDENTE

Dott.ssa MICHELA BORRI



IL PRESIDENTE

Dott.ssa MICHELA BORRI



FERMANO LEADER SCARL
63012 Magliano di Tenna (FM)
Via Gracchi

FERMANO LEADER SCARL
63012 Magliano di Tenna (FM)
Via Gracchi